Comune di Roccamonfina

Provincia di Caserta

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI LEGALI ESTERNI

I N D I C E

ART. 1 - PREMESSA
ART. 2 – ISTITUZIONE DELL'ELENCO
ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
ART. 4 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO
ART. 5 - MOTIVI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
ART. 6 – PROCEDIMENTO PER L' AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
ART. 7 - INCOMPATIBILITA' O CONTRASTO CON GLI INTERESSI DELL'ENTE
ART. 8 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE
ART. 9 – INCARICHI A PROFESSIONISTI NON INSERITI NEGLI ELENCHI
ART. 10 – COSTITUZIONE PERSONALE DEL SINDACO
ART. 11 - COMPENSI PER INCARICHI LEGALI DI ASSISTENZA GIUDIZIALE
ART. 12 – ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE
ART. 13 - TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART. 14 - ESECUZIONE DELLE SENTENZE
ART. 15 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ART. 16 - NORME DI RINVIO

ART. 1 - PREMESSA

Il presente documento disciplina gli incarichi conferiti a professionisti esterni al Comune di Roccamonfina per l'espletamento di attività di assistenza legale compresa, la rappresentanza e la difesa in giudizio da parte dell'Ente in singole cause pendenti davanti al giudice competente, in sede extragiudiziale ed in ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali, in conformità allo Statuto comunale ed ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELL'ELENCO

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni ed al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è istituito apposito elenco aperto dei professionisti,singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio stragiudiziale e giudiziale dinanzi a tutte le Giurisdizioni.

L'Elenco sarà suddiviso in apposite sezioni, al fine di favorire al meglio l'interesse pubblico alla migliore tutela legale, secondo principi di specialità, secondo le seguenti per materie:

1) Diritto Civile
2) Diritto Amministrativo
3) Diritto del Lavoro
4) Diritto Tributario

Il professionista o lo studio associato potrà iscriversi ad un massimo di due sezioni.

A tal fine, il professionista, al momento della richiesta dì inserimento nell'elenco, indica la materia di specializzazione allegando un dettagliato *curriculum* professionale.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

I requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco, sono i seguenti:

a) Essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati;

b) Non trovarsi in stato di incompatibilità con la P.A. procedente (vedi art. 7 del presente disciplinare) né di avere cause ostative a contrarre con la P.A.;

c) Non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del C.p.p. (c.d. patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;

d) Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

e) Essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;

f) Non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla L. 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (normativa antimafia).

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione nell'elenco comunale degli avvocati devono presentare la documentazione come da apposito Avviso Pubblico.

L'iscrizione all'Elenco, è curata da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo ed avrà una durata di due anni. Alla scadenza di detto termine l'Ente provvederà, mediante apposito Avviso, alla procedura di aggiornamento e rinnovo dell'Elenco. Nelle more lo stesso può essere prorogato.

L'elenco dei professionisti e degli incarichi conferiti sono pubblici e come tali sottoposti alla normativa in materia di pubblicità e trasparenza.

ART. 4 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

La scelta del professionista dovrà essere operata secondo uno o più dei seguenti criteri:

a) specializzazioni ed esperienze risultanti dal *curriculum*;

b) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
c) esito favorevole nel contenzioso in cui ha rappresentato il Comune di Roccamonfina o altre P.A.;
d) principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco;
e) attività prestata in favore di pubbliche amministrazioni nello svolgimento di incarichi legali;
f) foro di competenza per la causa.
Il professionista incaricato può declinare l'incarico per obiettive e motivate ragioni, formalmente comunicate all'Ente.
Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del Codice deontologico forense.
Qualora il giudizio è promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per il Comune, l'incarico può essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, purché lo stesso abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori.
In presenza di controversie riguardanti questioni giuridiche particolarmente delicate o per problematiche legali e contenziosi caratterizzati da particolare difficoltà e complessità è salva l'assoluta discrezionalità dell'Amministrazione di affidare incarichi a professionisti diversi con particolari competenze, selezionati anche al di fuori dall'elenco.

ART. 5 - MOTIVI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Sospensione dall'Elenco:
Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune di Roccamonfina potrà a suo insindacabile giudizio, sospenderne l'iscrizione all'elenco. Della sospensione viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.
Cancellazione dell'Elenco:
La cancellazione dell'Elenco dei soggetti iscritti, ha luogo nel caso di:
a) accertata grave inadempienza;
b) perdita dei requisiti di iscrizione;
c) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare
d) rifiuto per due volte, nell'arco del periodo di iscrizione, dell'incarico affidato;
e) mancato rinnovo alla scadenza.
Nei soli casi previsti dalle lettere a), b), c), d) del comma precedente la cancellazione dall'elenco viene comunicata al soggetto interessato.

ART. 6 – PROCEDIMENTO PER L' AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Il Responsabile del Servizio interessato, al fine del conferimento, relaziona in modo circostanziato sulla questione fornendo l'eventuale documentazione utile per valutare la soluzione della stessa, *in primis* in fase stragiudiziale, ovvero in sede giudiziale, se ne ricorrano i presupposti edesprimono il proprio parere in merito alla costituzione o non costituzione in giudizio.
Spetta alla Giunta adottare la deliberazione d'indirizzo e di autorizzazione a stare in giudizio nei confronti del Sindaco, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente. Il mandato "*ad litem*" è conferito dal Sindaco, al legale incaricato secondo il presente disciplinare.
Ciascun Responsabile di Servizio, quindi,provvede all'affidamento dell'incarico per le problematiche che non possono essere risolte nell'ordinaria attività, che preludono o possono sfiduciare in contenzioso giudiziale, ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici.
In relazione all'oggetto della controversia, gli incarichi sono conferiti, con determinazione del Responsabile del servizio interessato, tenendo conto della specializzazione e del *curriculum* trasmesso dai professionisti iscritti nell'elenco di cui all'articolo precedente, nonché dell'attività prestata in favore del Comune nello svolgimento di incarichi analoghi.
Preliminarmente al conferimento dell'incarico vengono individuati sulla base di tali presupposti,all'interno dell'albo, alcuni professionisti ai quali il responsabile del servizio chiederà dettagliato preventivo relativo all'incarico da affidare e relazione di massima sull'attività che si intende svolgere. Tali atti concorreranno alla valutazione ai fini del conferimento dell'incarico.

Può prescindersi dalla richiesta di cui sopra, attingendo direttamente dall'elenco il nominativo del professionista individuato qualora lo stesso sia già destinatario di precedenti incarichi conferiti in relazione al medesimo oggetto dell'instauranda controversia, fatte salve le procedure d'urgenza.
La Determinazione di incarico è comunicata al legale designato, il quale deve farne espressa accettazione, entro cinque giorni (decorso tale termine l'incarico s'intenderà non accettato). Il professionista può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali è in facoltà del Comune escluderlo dal predetto Albo.
Contestualmente al conferimento dell'incarico a colui che abbia presentato la proposta più vantaggiosa, si provvede all'impegno di spesa e alla sottoscrizione di apposita convenzione.
L'Ufficio trasmette al professionista la determinazione d'incarico nonché tutti gli atti che al momento sembrano opportuni e necessari per la causa.
Tutti gli uffici del Comune hanno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta del medesimo Servizio per l'istruttoria delle pratiche, e ciò nei tempi strettamente necessari.

ART. 7 - INCOMPATIBILITA' O CONTRASTO CON GLI INTERESSI DELL'ENTE

L'iscrizione nell'Elenco è riservata esclusivamente ad avvocati iscritti all'Albo del Consiglio dell'Ordine.
Costituisce elemento di incompatibilità essere parte, patrocinare o curare interessi in cause o contenziosi nei confronti dei quali l'Amministrazione sta resistendo o promuovendo la lite.
Ove il professionista versi in situazioni incompatibili o in contrasto con il presente disciplinare l'Ente provvederà senza indugio alla revoca dell'incarico legale.

ART. 8 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il legale si impegna ad aggiornare per iscritto costantemente il Comune, in persona del Responsabile del Servizio interessato, circa l'attività defensionale di volta in volta espletata e lo stato della lite.
Nell'espletamento dell'incarico il legale incaricato è tenuto al segreto d'ufficio in relazione a fatti e informazioni ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso.
La violazione dei propri doveri da parte del legale, oltre a giustificare la risoluzione anticipata del rapporto, è fonte di responsabilità penale, civile e contabile, secondo le disposizioni vigenti in materia.
I professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutte le attività connesse alla rappresentanza ed assistenza in giudizio del Comune, nel rispetto dei vincoli del mandato *ad litem*,devono garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali per la tutela degli interessi dell'Ente:
a) il professionista deve partecipare a tutte le udienze ed in caso di giudizi aventi lo stesso soggetto/oggetto, qualora risulti economicamente più conveniente, chiedere la riunione dei procedimenti;
b) il professionista è tenuto ad informare tempestivamente il Comune in ordine ad ogni circostanza rilevante relativa all'espletamento dell'incarico professionale;
c) il Professionista deve, al momento del conferimento dell'incarico, dichiarare eventuali situazioni d'incompatibilità rispetto all'incarico ricevuto;
d) il professionista, deve anche successivamente all'affidamento dell'incarico, dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenute;
e) il professionista deve costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini processuali e comunque per tutta la durate del giudizio nel rispetto dei termini che scadenzano le attività processuali stesse;
f) in caso di sentenza sfavorevole al Comune, il professionista deve comunicarla tempestivamente, unitamente ad una relazione che indichi peraltro la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione nonché una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione.
La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico legale.

ART. 9 – INCARICHI A PROFESSIONISTI NON INSERITI NEGLI ELENCHI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di conferire incarichi a professionisti particolarmente esperti nella specifica materia o cattedratici di chiara fama, anche non iscritti nell'elenco di cui all'art. 2, per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'Ente, consulenze e pareri in questioni ritenute di massima complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione.
Per gli incarichi che comportano la difesa del Comune dinanzi alle giurisdizioni superiori, data la specialità e l'altissima qualità delle prestazioni richieste in tali sedi, l'Amministrazione non ha vincoli di sorta.

ART. 10 – COSTITUZIONE PERSONALE DEL SINDACO

Al fine di contenere la spesa pubblica, nei giudizi promossi avanti l'Autorità Giudiziaria Ordinaria nei limiti del valore disciplinato dal vigente codice di procedura civile, l'Amministrazione potrà autorizzare il Sindaco a stare in giudizio personalmente, avvalendosi dell'assistenza legale del Responsabile del Servizio interessato.

ART. 11 - COMPENSI PER INCARICHI LEGALI DI ASSITENZA GIUDIZIALE

I compensi per gli incarichi legali di assistenza giudiziale sono predeterminati per iscritto con l'Ente al momento del conferimento dell'incarico e si intendono comprensivi di rimborso spese generali di cui all'art. 2 del DM. 55/2014, IVA, CPA e ritenuta di acconto.
Una volta concordato il compenso, il responsabile di area competente provvederà ad effettuare apposito impegno di spesa.
I compensi non possono essere superiori al valore medio di liquidazione previsto dalle tabelle dei compensi professionali degli avvocati di cui al D.M 55/2014, mentre potrà essere applicata una riduzione percentuale fino al 50% in base alla complessità della lite e agli altri elementi previsti dall'art.4 co. 1 del D.M. n. 55/2014 . Al momento della predeterminazione del compenso si terrà conto delle singole fasi giudiziali da porre in essere.
Il legale deve attenersi, nella redazione della parcella a quanto indicato nel preventivo dallo stesso presentato, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
In ogni caso l'importo liquidato non può essere superiore a quello previsto nel preventivo e concordato con l'Ente. L'importo può invece essere motivatamente ridotto dall'Ente qualora l'attività effettivamente svolta dal legale sia stata minore rispetto a quella preventivata.
Qualora l'Ente venga dichiarato vittorioso nella vertenza oggetto dell'incarico e la sentenza preveda la refusione delle spese di giudizio di importo superiore al corrispettivo pattuito in favore del Comune, il professionista potrà ricevere l'importo liquidato in sentenza previo recupero dell'importo liquidato in danno della parte soccombente. Nel caso in cui la sentenza preveda l'attribuzione delle spese in favore del legale, questi agirà direttamente nei confronti della parte soccombente , non avendo altro a pretendere dall'Ente.
All'atto del conferimento dell'incarico l'Amministrazione potrà liquidare un acconto al professionista previo deposito da parte del professionista di apposto modulo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e della relativa fattura.
All'esito della trasmissione della sentenza o della decisione pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà emettere relativa nota delle spese e dei compensi indicante specificamente spese e compensi di causa,nella quale dovrà dar conto in modo analitico, dell'intera attività processuale espletata nell'interesse dell' Ente.
Alla liquidazione del compenso e dell'eventuale acconto si provvederà in ogni caso solo previa emissione, da parte del legale incaricato, di relativa fattura.
Nel caso di affidamento di incarico ad uno studio associato il Comune è tenuto a remunerare il compenso professionale di un solo professionista.

ART. 12 – ATTIVITA' STRAGIUDIZIALE

Il Comune di Roccamonfina si riserva la facoltà, ove ritenuto opportuno, di affidare ai professionisti iscritti nell'elenco, con particolare riferimento a determinate materie, specifici incarichi che presuppongono una preventiva attività di carattere stragiudiziale.
I compensi, comprensivi anche degli oneri accessori, per l'espletamento dell'attività saranno determinati in base al valore della pratica e secondo i parametri contenuti nella seguente tabella:

Valore fino a 2.000,00: fino ad un massimo di € 200,00;
Da 2.000,01 a 5.000,00: fino ad un massimo di € 500,00;
Da 5.000,01 a 20.000,01: fino ad un massimo di € 1.000,00;
Da 20.000,01 a 200.000,00: fino ad un massimo di € 3.000,00;
Da 200.000,00 a 500.000,00: fino ad un massimo di € 4.000,00;
gli importi suindicati sono comprensivi di rimborso spese generali (15%) di cui all'art. 2 del D.M. 55/2014, IVA, CPA e ritenuta di acconto.
Nessun ulteriore onere graverà sul Comune per le prestazioni rese, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, il cui importo complessivo sarà liquidato a conclusione della prestazione, su presentazione di idonea documentazione a riprova.

ART. 13 - TRANSAZIONE DELLE CONTROVERSIE

Il Comune, al fine di evitare inutili ed onerose soccombenze, ha facoltà di transigere le liti insorte ed insorgenti qualora se ne ravvisi l'utilità, per l'Ente.
Il potere di conciliare e transigere le liti spetta alla Giunta Comunale.
A tal fine il Responsabile del Servizio competente per materia, per le cause pendenti, con parere scritto favorevole del legale incaricato, valuterà la definizione delle stesse in via transattiva; per le controversie stragiudiziali sarà il Responsabile del Servizio interessato, competente per materia, a procedere all'esame dei presupposti di fatto e di diritto, *dell'an debeatur* e del *quantum debeatur* al fine di verificare la convenienza per l'Ente di definire le controversie con transazione, onde evitare aggravio di spese a carico dell'Ente.

ART. 14 - ESECUZIONE DELLE SENTENZE

Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna per l'Ente si valuterà l'opportunità di una eventuale impugnativa, o definizione transattiva se ne ricorrono i presupposti.
Per le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali si procederà, ai sensi dell'art. 194 del D.lgs 267/2000, al riconoscimento del debito fuori bilancio al fine di evitare procedimenti esecutivi in danno al Comune, con ulteriore aggravio di spese, ricorrendone i presupposti.

ART. 15 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I professionisti, nell'espletamento del mandato loro affidato, si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza e il segreto professionale previsti dalla legge e dal codice di Deontologia forense, e a trattare i dati nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/03 e s.m.i nonché dal "Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria" approvato con Delibera del Garante per la protezione dei dati personali. (Deliberazione n. 60 - Pubblicata sulla G.U. n. 275 del 24-11-2008).
I Professionisti, nei limiti dell'incarico professionale ricevuto e per finalità strettamente connesse e/o strumentali al mandato ricevuto, si impegnano altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del D.lgs. 196/03 e s.m.i.

ART. 16 - NORME DI RINVIO

A seguito dell'approvazione del presente disciplinare si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni e discipline inerenti la funzione e gli incarichi affidati finora agli Avvocati esterni all'Ente.
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia,alla legge professionale, e al codice deontologico forense.